

• governo e delle pubbliche deliberazioni sia sottoposto alle pene
 • di proपालatori de' segreti, che sono della vita e della roba. — No-
 • bili, che abbiano avuto ingresso ne' consigli segreti, segreta-
 • rii, ecc. non escano dallo stato.

• 1668; C. X. 29 maggio. Proibizione delle parrucche e
 • trasgressori di ogni condizione siano castigati colla potestà som-
 • maria del tribunale.

• 1669; C. X. 8 luglio. Rimessa agl' Inquisitori la parte del
 • 29 giugno passato del M. C. per le risoluzioni, che stimeranno
 • di pubblico servizio.

• 1669; C. X. 26 agosto. Raccomandato agl' inquisitori di
 • stato il rispetto delle chiese et onestà de' monasteri, acciò questa
 • materia sia regolata dalla lor sommaria autorità.

• 1671; C. X. 9 luglio. Proibizione di paggi, lacchè, staffie-
 • ri, ecc. Inobbedienti siano castigati con sommaria autorità e riti
 • soliti del supremo tribunale.

• 1685; C. X. 25 luglio. Inquieriscano contro disordini nel-
 • la giustizia distributiva.

• 1691; C. X. 25 giugno. Inquieriscano perchè lettere dei
 • capi da mar, sia in cifra che fuori, siano scritte dai secretarii di
 • cancelleria o da essi.

• 1702; C. X. 11 dicembre; e 1703, 19 luglio. Ricercate
 • (ossia, le *ricerche*) del senato circa la licenziosità de' sentimenti
 • in proposito de' giuramenti, rimesse agl' inquisitori.

• 1704; C. X. 30 dicembre. Proibizione de' casini, special-
 • mente ad uso di ballo, raccomandata agl' inquisitori.

• 1704; (ossia, 1705, ad uso comune) C. X. 26 febbraio.
 • Eseguiscono l'osservanza delle severe pene statuite contro no-
 • bili, che non portano la veste e vanno in tabarro.

• 1710; (ossia 1711) C. X. 6 febbraio. Mitigata la detta
 • legge dei tabarri, correggano li trasgressori colla loro prudenza
 • secondo la qualità. In caso di recidiva dopo la prima correzione
 • vengano al C. X. per li maggiori castighi.